

AZIENDA USL UMBRIA n. 1
Registrazione contratti
N.54.... del 14/02/2017

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 DELLA REGIONE DELL'UMBRIA E LA RESIDENZA PROTETTA "OPERE PIE DONINI" PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE AD ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON PATOLOGIE-DEGENERATIVE.

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, con sede provvisoria in Perugia, Via G. Guerra n.17/21, Partita Iva 03301860544 rappresentata dal Direttore del Distretto del Perugino – Dr.ssa Giuseppina Bioli autorizzata alla stipula del presente atto con Delibera del Direttore Generale n. 1280 del 16/11/2016 e d'ora in poi denominata AUSL 1

e

la Residenza Protetta "Opere Pie Donini" – con sede in Perugia, Viale Roma n. 56 C.F. 80007630546 Partita IVA 02242120547 rappresentata dal Presidente Prof. Carlo Porcellati Pazzaglia, d'ora in poi denominata R.P.

Premesso che:

A) Ai sensi dell'art. 8-bis del Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni le regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali nonché di soggetti accreditati nel rispetto di appositi accordi contrattuali. Lo svolgimento di attività sanitarie e socio-sanitarie a carico del SSN presuppone un percorso articolato in tre fasi:



autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali.

L'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitarie presuppone il possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi stabiliti con Atto di indirizzo e coordinamento.

Lo svolgimento di attività socio-sanitarie a carico del SSN presuppone l'accreditamento della struttura, cioè il possesso di requisiti di qualificazione ulteriori, stabiliti dalle regioni sulla base dei criteri contenuti in un Atto di indirizzo e coordinamento.

Lo svolgimento di attività socio-sanitarie a carico del SSN avviene nel quadro di specifici accordi contrattuali che le Aziende USL possono stipulare con soggetti accreditati, laddove ritenuto necessario nell'ambito della programmazione annuale di ogni Azienda.

B) La Regione Umbria, in tema di accreditamento istituzionale, ha emanato il Regolamento Regionale n. 3/2002 "Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie" per dare seguito a quanto stabilito dalla normativa nazionale. L'art. 10 del suddetto Regolamento fissa in tre anni la validità dell'accREDITamento che non può essere tacitamente rinnovato e all'art. 11 è previsto che annualmente venga disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) dell'elenco dei soggetti accreditati.

C) Infine, con la DGR n. 526 del 16/05/2012 è stata approvata la revisione dei requisiti organizzativi per le Residenze Protette.

D) Con la Determinazione Dirigenziale n. 11077 del 14/11/2016 alla R.P. Opere Pie Donini è stato rinnovato l'accREDITamento istituzionale senza prescrizioni per l'attività di Residenza Protetta per n. 50 posti letto di cui alla



D.D. n. 8814 del 21/11/2013, sussistendo i requisiti minimi generali e specifici previsti dalla vigente normativa. L'Accreditamento Istituzionale, con validità triennale, ai sensi dell'art.8-quater del D.Lgs. 502/92 e dell'art.10 del Regolamento Regionale n.3/2002, costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

E) Le tariffe da applicare come corrispettivo delle prestazioni (singole giornate di assistenza) vengono determinate in base ai criteri stabiliti con D.G.R. n. 391 del 27 marzo 2002 e dalla DGR n. 184 del 16-02-09 e s.m.ei.

F) La partecipazione del S.S.R., dei Comuni e dell'utente è stabilita in base alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 21 del 12 gennaio 2005, all'Accordo attuativo per l'area di integrazione socio sanitaria "Anziani" e dalle disposizioni regionali in materia di non autosufficienza, nell'ambito degli interventi di attuazione della L.R. n. 9 del 4/6/2008 istitutiva del Fondo Regionale per la non autosufficienza. Inoltre la Regione dell'Umbria, con la Delibera n.1708/2009, ha approvato, tra gli altri, il Nomenclatore Tariffario degli interventi e prestazioni a favore delle persone non autosufficienti dove per ciascuna tipologia di destinatari, anziani, adulti e minori, sono indicate le tipologie di prestazioni erogabili, il costo/tariffa di riferimento massimo complessivo delle prestazioni, la condizione di compartecipazione al costo delle prestazioni riferita alla condizione economica del richiedente. All'interno del Tariffario sono ricompresi anche i ricoveri in Residenza Protetta tra gli interventi in regime residenziale a ciclo continuativo, per i quali devono essere definite le linee guida regionali per l'applicazione uniforme su tutto il territorio regionale del sistema di compartecipazione al costo degli utenti, anche in relazione all'evolversi della normativa nazionale



in materia di LIVEAS e di ISEE.

Ai sensi del punto 5) della D.G.R. n. 184/2009 si è proceduto, tramite il competente servizio aziendale, alla verifica del mantenimento presso la struttura dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici che ne hanno determinato la concessione dell'accREDITamento e si procederà alla acquisizione della dichiarazione del Legale Rappresentante relativa all'applicazione dei contratti di categoria al personale operante nella stessa Struttura.

CONCORDANO E STIPULANO

la disciplina di seguito specificata per la erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico – degenerative, per il periodo dal 21 novembre 2016 fino alla scadenza dell'attuale accREDITamento, fissata in tre anni dalla data del provvedimento di rilascio (14/11/2016), fino ad un massimo di 50 posti letto di residenza protetta come di seguito specificato, e comunque nei limiti delle risorse a disposizione della AUSL 1.

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – POSTI LETTO CONTRATTUALIZZATI E TARIFFE

La tariffa pro-capite giornaliera è fissata pari a € 87,20 (ottantasette/20) come stabilito dalla DGR n. 184 del 16-02-09, salvo future diverse disposizioni regionali.

La AUSL 1, con il finanziamento del SSR, si fa carico di una quota pari al 50% della tariffa pari ad € 43,60 (quarantatre/60), non comprensiva degli oneri fiscali.



La corresponsione della quota sanitaria verrà sospesa per ogni giornata di ricovero in struttura sanitaria dell'ospite che verrà comunicata tempestivamente dalla Struttura.

Art. 3 - ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella struttura viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dall'Unità Multidisciplinare di Valutazione - area Geriatrica (UMV geriatrica), attivata dai competenti servizi distrettuali in collaborazione col Medico curante dell'assistito.

L'accesso avviene secondo la lista di attesa redatta dal Distretto secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti aziendali vigenti.

La lista di attesa è visionabile, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'UMV geriatrica fornirà la sintesi valutativa dei bisogni sanitari, funzionali-assistenziali e socio-relazionali per consentire da parte della struttura la formulazione del relativo programma assistenziale per ciascun anziano ricoverato .

Il programma assistenziale sarà sviluppato e reso operativo dalla Residenza Protetta con la predisposizione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) utilizzando lo specifico software gestionale (Atl@nte).

Art. 4 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE

La liquidazione delle competenze seguirà le procedure amministrativo-contabili stabilite nel Manuale del ciclo passivo vigente nella AUSL 1, incluse le disposizioni operative per l'applicazione dello Split Payment alla contabilità aziendale per le fatture attive e passive emesse a far data dal 1/1/2015, come da Delibera del Direttore Generale della AUSL 1 pubblicata



gls *cap*

al link aziendale: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione>.

I pagamenti interverranno a 60 gg. dalla ricezione, da parte dell'Azienda, di regolari documenti contabili mensili prodotti esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio SDI, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014; codice IPA UF9FAJ. I suddetti documenti, contenenti i numeri d'ordine acquisiti dalla AUSL, verranno emessi dopo la verifica ed accettazione formale o tacita da parte della AUSL del riepilogo delle prestazioni, che la R.P. dovrà trasmettere, su apposito modello (MAP), entro il giorno cinque del mese successivo a quello di riferimento.

Il suddetto riepilogo dovrà essere accompagnato da una distinta in cui siano riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la R.P. nel mese di riferimento.

Per la stipula del presente accordo e per la liquidazione delle competenze in esso previste, l'AUSL 1 acquisirà d'ufficio, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

ART. 5 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Tutti i pagamenti a favore della R.P. per le prestazioni di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, verranno effettuati mediante versamento su conto corrente dedicato, comunicato con autocertificazione del Legale Rappresentate della Residenza, già agli atti d'ufficio del Distretto del Perugino, e su cui possono operare i soggetti individuati nella stessa autocertificazione.

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, positioned at the bottom right of the page.

Il Legale Rappresentante della Residenza si obbliga a comunicare alla AUSL 1 - Distretto del Perugino ogni modifica relativa ai dati dell'autocertificazione presentata.

Art. 6 - OBBLIGHI DI PRESTAZIONE DELLE RESIDENZE PROTETTE -OMNICOMPRESIVITA' DELLA TARIFFA

A fronte dell'erogazione delle tariffe nei termini sopra specificati la Residenza Protetta è tenuta ad erogare tutte le prestazioni relative a: assistenza diretta alla persona, assistenza tutelare diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria, assistenza sociale, attività riabilitativa, attività occupazionali, ricreative e culturali riportate nella carta dei servizi ed indicate nel piano assistenziale individuale (PAI) elaborato per ogni ospite.

Art. 7 - REQUISITI DI QUALITA'

La R.P. si impegna al rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, dal PSR 1999-2001, dal PSR 2003-2005, dalla DGR n. 391 del 2002 e n. 53 del 2004, dal Regolamento Regionale n. 3 del 2002, dalla DGR n. 526 del 16/05/2012 e loro s.m.e i.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che l'accordo contrattuale verrà adeguato contestualmente ai provvedimenti che verranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

La R.P. si impegna a:

1. esporre il regolamento interno della R.P., aggiornato dalla Direzione della struttura sentite le organizzazioni sindacali dei pensionati e le Associazioni di Volontariato che tutelano la salute del cittadino;
2. rendere pubbliche le prestazioni incluse nella retta giornaliera

conforme alla tariffa regionale di riferimento e le prestazioni extra fruibili dagli ospiti con le relative tariffe praticate;

3. esporre la Carta dei Servizi.

Art. 8 - SPECIALITA' E SERVIZI

La R.P. accreditata come in premessa specificato alla lettera D) è attualmente dotata di n. 50 posti letto utilizzati per anziani non autosufficienti e persone con patologie cronico-degenerative.

Le planimetrie da cui risultano:

- l'articolazione degli spazi privati: camere da 1, da 2 posti letto con relativa metratura, servizi igienici;
- l'articolazione degli spazi collettivi: sale da pranzo, servizi igienici, bagni assistiti, cucine, cucinotti, corridoi e rampe ed (eventuali) guardaroba, stireria, lavanderia, dispense, magazzini, locale medico e locali per servizi tecnici, ascensori e relativa metratura;

saranno custodite presso il competente Ufficio del Distretto, come da punto G) in premessa al presente accordo.

Art. 9 - PERSONALE

L'elenco del personale sanitario e non sanitario, in possesso di idonee qualifiche professionali, che opera nella R.P. per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo contrattuale sarà custodito agli atti di ufficio del Distretto, come da punto G) in premessa al presente accordo, che ne verifica eventuali incompatibilità.

Accanto a ciascun nominativo vengono indicati, oltre i dati anagrafici, la posizione funzionale e il profilo professionale, la tipologia di rapporto contrattuale, l'inizio e la fine dello stesso e l'orario settimanale svolto presso



la struttura.

Le sostituzioni dei dipendenti possono essere attuate con personale di qualifica equivalente.

E' fatto comunque obbligo alla R.P. di comunicare alla AUSL 1 – Distretto del Perugino e Dipartimento di Prevenzione, entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea e, semestralmente, l'elenco aggiornato del personale in servizio.

La R.P. per la durata del presente accordo si impegna al rispetto dei CCNL, delle disposizioni previdenziali, delle norme specifiche in materia di retribuzione e di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 10 -FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA RP

La AUSL 1 e la R.P. concordano sulla necessità di favorire il continuo aggiornamento degli operatori della stessa Residenza.

La R.P. si impegna a predisporre e realizzare un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato.

La AUSL 1 si impegna a favorire la partecipazione del personale della R.P. ai corsi di aggiornamento aziendali attinenti le problematiche degli anziani non autosufficienti e degli utenti non autosufficienti con patologie cronico – degenerative.

Art. 11 - CONTROLLI

La R.P. si impegna ad attenersi alle disposizioni normative, in particolare all'art. 9 del R.R. n. 3/2002, relativo alla vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento.

La AUSL 1, anche in ottemperanza a quanto disposto dalla Regione Umbria, ha attivato una specifica commissione tecnica distrettuale per il



monitoraggio e il controllo sul rispetto degli obblighi di legge e di quelli discendenti dal presente accordo contrattuale (livelli di qualità del servizio, omnicomprensività della tariffa, corrispondenza fra il personale comunicato e quello effettivamente operante ecc.), per la verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza degli utenti e dei lavoratori, nonché della qualità del livello socio-assistenziale.

All'esito positivo di tale controllo è collegato il mantenimento dei livelli tariffari di cui al precedente art. 2.

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui al presente accordo contrattuale, l'AUSL 1 è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

Trascorsi 10 gg. dalla contestazione, qualora la Fondazione non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'AUSL 1 adotterà i provvedimenti di competenza che potranno comportare, in relazione alla gravità delle carenze riscontrate, l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite, in misura del 20% per il tempo intercorrente tra l'accertata e motivata contestazione ed il superamento della carenza stessa o la risoluzione del rapporto convenzionale

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'accreditamento.

La R.P. si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale addetto al controllo dell'AUSL 1 l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

Art. 12 - CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI

La R.P. si impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 6 per l'intero periodo di validità dell'accordo contrattuale.

Le richieste di interruzione dell'attività devono essere preventivamente autorizzate dall'AUSL 1.

Art. 13 - AZIONI DI MIGLIORAMENTO

La AUSL 1 e la R.P. sono impegnate nel miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate, con particolare riferimento a: sviluppo del sistema informativo Atl@nte, condivisione degli strumenti e delle modalità di redazione del PAI, predisposizione di linee di indirizzo organizzative su tematiche attinenti i processi assistenziali degli ospiti.

Art. 14 - DEBITI INFORMATIVI

La R.P. si impegna a tenere l'archivio degli ospiti, contenente i dati anagrafici, le informazioni sullo stato di salute e sui bisogni assistenziali, nel rispetto delle pertinenti norme del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.ei., nonché sulle risorse utilizzate per l'assistenza a ciascuna tipologia di utenti, al fine di consentirne una classificazione, secondo le indicazioni provenienti dalla Regione dell'Umbria e dall'AUSL 1.

L'archivio sarà aggiornato anche in relazione a nuove e diverse esigenze di flussi informativi che dovessero essere previsti durante la vigenza del presente accordo, tempestivamente comunicate dalla AUSL 1.

La R.P. si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi previsti dalla AUSL 1, dalla Regione Umbria e dal Ministero della Salute.

Si dà atto che la stessa R.P. già utilizza il sistema Atl@nte.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi, ivi compreso l'utilizzo di



Atl@nte, da parte della R.P. costituisce motivo di applicazione delle penali fino alla risoluzione del presente accordo contrattuale.

Art. 15 - ASSISTENZA FARMACEUTICA

Si confermano gli accordi vigenti in relazione alla fornitura diretta di farmaci, presidi e diagnostici, soluzioni ed antisettici, miscele nutrizionali e farmaci, secondo le procedure vigenti nella AUSL 1.

Art. 16 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ciascuna delle parti, per le prestazioni disciplinate dal presente accordo, è Titolare nel proprio ambito ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della privacy.

La R.P. si impegna a rispettare, in materia di privacy, quanto la AUSL 1 potrà richiedere a tutela degli utenti.

Le parti danno atto di essersi reciprocamente informate sugli obblighi attinenti i clienti/fornitori in materia di privacy.

Art.17 – ASSICURAZIONE

La R.P. è tenuta a stipulare apposite polizze assicurative a tutela degli ospiti della R.P., inclusa quella per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso dagli ospiti causato durante la loro permanenza nel Centro, sollevando l'AUSL 1 da qualsiasi competenza e responsabilità in merito.

Art. 18 – CODICE ETICO

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile all'indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione->



trasparente/atti-generalì) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 19- ASPETTI FISCALI E REGISTRAZIONE

Ai fini della registrazione fiscale, la R.P. dichiara di essere soggetta all'imposta sul valore aggiunto ed esonerata totalmente dagli adempimenti in quanto opera ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 36 bis del D.P.R. 633/72.

La R.P. riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua registrazione in caso d'uso, compresi quelli derivanti dall'eventuale erronea dichiarazione di cui al comma che precede.

Art. 20 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia viene eletto quale Foro competente quello di Perugia.


Il presente Accordo redatto in n. 2 originali consta di n. 14 (quattordici) facciate di cui n. 8 (otto) sono le righe nell'ultima facciata escluse le sottoscrizioni e sarà registrato solo in caso d'uso.

Perugia, 13 DIC. 2016



Letto, approvato e sottoscritto.

Per la AUSL Umbria 1 – Il Direttore del Distretto del Perugino




Per la Residenza Protetta Opere Pie Donini – Il Presidente



La R.P. espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto, ai sensi dell'art. 1341 c.c. e di approvare specificamente quelle di cui agli artt. 4 – 5 - 6 -7 – 8 -9 - 10 -11- 12 -13- 14- 16 – 17 – 18 - 19, ai sensi dell'art. 1342 c.c.

Per la Residenza Protetta Opere Pie Donini – Il Presidente



Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda Usl Umbria 1 e la Residenza Opere Pie Donini per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani e persone non autosufficienti con patologie – degenerative della omonima Residenza Protetta.

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

L'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

LA FONDAZIONE OPERE PIE DONINI

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e la Residenza Protetta Opere Pie Donini per le prestazioni di assistenza residenziale ad anziani e persone non autosufficienti con patologie – degenerative della omonima Residenza Protetta, struttura cui è stato rinnovato l'accreditamento istituzionale con Determinazione Dirigenziale del competente servizio della Regione dell'Umbria n. 11077 del 14/11/2016.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e della Residenza Protetta Opere Pie Donini di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle



lgB *MAP*

prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

La Residenza Protetta Opere Pie Donini si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

La Residenza Protetta Opere Pie Donini si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.



La Residenza Protetta Opere Pie Donini prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'AUSL 1, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per la Fondazione Opere Pie Donini di stipulare accordi con l'Azienda Usl Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

La Residenza Protetta Opere Pie Donini si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile al seguente indirizzo:<http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e la Residenza Protetta Opere Pie Donini viene eletto competente il Foro di Perugia..

Perugia, il
13 DIC. 2016

Per la Azienda Usl Umbria 1 – il Direttore del Distretto del Perugino



Per la Residenza Protetta Opere Pie Donini – il Presidente